APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 3

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario di cui all'art. 1 del presente decreto, le voci della vigente tariffa doganale numeri 17.04, 18.06, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19,18, 21.01, 21.06, 21.07, 22.02, 35.05, 38.12, sono modificate come alla allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it